

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANSONE Luigi - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., N. a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 13 dicembre 2004 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per le parti civili l'Avv. Sinicato Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'Avv. Della Valle Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

---

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**Svolgimento del processo**

Con sentenza in data 28 maggio 2003, il Tribunale di Milano condannava P.A., all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile dei reati di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico (*art. 495 c.p.*, commi 1 e 2; capo A; in Milano, il 20 maggio 1997) e di abusivo esercizio della professione di psicologo (*art. 348 c.p.*; capo B; in Milano, in data anteriore e prossima al 17 febbraio 2000), unificati dalla continuazione.

A seguito di impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del P. in ordine al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione e determinava la pena per il residuo reato di cui al capo B in mesi due di reclusione, confermando nel resto.

Rilevava in fatto la Corte di appello che il P., al fine dell'ottenimento di un incarico professionale dalla Regione Lombardia, aveva dichiarato nel suo curriculum vitae di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia e di essere in possesso del titolo di professore, circostanze rivelatesi poi false.

Sulla base dei titoli allegati, l'Ufficio di Presidenza della Regione lo aveva incaricato in data 21 aprile 1999 di procedere alla valutazione del profilo psico-attitudinale di soggetti destinati a ricoprire determinate figure professionali nell'ambito di detta amministrazione.

Ad avviso della Corte territoriale, non rilevava tanto accertare se lo specifico incarico attribuito al P. (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'assessment center) fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, quanto stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo; e ciò era da ritenersi accertato, posto che l'attività svolta dal P. aveva comportato una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, considerandosene il controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché le caratteristiche di socievolezza e di leadership), e che il medesimo aveva ottenuto tale incarico proprio in forza della determinante considerazione degli allegati falsi titoli di studio e professionali riferentisi specificamente alla sua qualifica di psicologo.

La Corte rigettava inoltre la richiesta di escludere le costituite parti civili.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, era indubbio che l'abusivo esercizio della professione aveva leso l'Ordine nella sua rappresentanza degli associati, esposti a una concorrenza sleale di un non abilitato a quella determinata attività, oltre ad avere leso l'immagine dello stesso Ordine, come organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio di quella professione.

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia, non precludeva l'azione civile in sede penale il fatto che i medesimi avessero ottenuto la condanna della Regione davanti al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, dato che la pretesa nei confronti del P. era finalizzata al risarcimento del solo danno morale conseguente direttamente alla illecita condotta dell'imputato, sotto il profilo del patimento e della sofferenza subiti dai dipendenti sottoposti a una indagine psicologica da persona non abilitata.

La Corte motivava infine in ordine al trattamento sanzionatorio, mettendo in luce a tal fine, quali decisivi parametri di valutazione, la gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto personalmente nonché dal difensore Avv. Raffaele Della Valle.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la inosservanza degli [artt. 74 e 75 c.p.p.](#) e il vizio di motivazione in punto di danno e di legittimazione delle costituite parti civili.

Con riferimento all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si rileva che [l'art. 348 c.p.](#) tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e non protegge, se non indirettamente, singole categorie professionali; e che comunque non sarebbe possibile individuare un danno d'immagine in capo a un ente, che non subisce le sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica.

La Corte di appello non ha tenuto conto di tali rilievi e, al fine di giustificare il danno dell'Ordine professionale, ha per di più ipotizzato condotte diverse da quelle in contestazione e individuato ulteriori parametri di valutazione (non più danno d'immagine derivante dalla pubblicità della vicenda sui quotidiani, ma lesione al prestigio derivante all'associazione quale organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio della professione).

Quanto alla costituzione di parte civile dei dipendenti della Regione Lombardia dichiarati non idonei a seguito della procedura di selezione del personale contestata al P., i giudici di appello erroneamente hanno ritenuto che l'azione in sede penale non fosse preclusa dall'azione risarcitoria espletata da detti

soggetti davanti al Tribunale di Milano in funzione di giudice di lavoro, definita con sentenza passata in giudicato.

Infatti, l'aver detti soggetti limitato l'azione civile nei confronti della Regione Lombardia non consentiva comunque la successiva costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, sia pure per i soli danni morali, dato che la lesione lamentata si connetteva esplicitamente alla condotta addebitata al P., e valendo in simile ipotesi la preclusione di cui all'[art. 75 c.p.p.](#) In ogni caso non è stata data puntuale risposta al rilievo circa l'insussistenza di un nesso causale diretto e immediato tra il danno (solo morale) lamentato e la condotta ascritta all'imputato, posto che il danno consisterebbe in una sofferenza fisica determinata dal fatto di avere partecipato a una procedura non correttamente gestita, a fronte della supposizione che se gli aspiranti fossero stati esaminati da uno psicologo essi sarebbero stati dichiarati idonei.

Con un secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'[art. 348 c.p.](#) e il vizio di motivazione in punto di responsabilità penale anche in relazione alla omessa considerazione dei rilievi difensivi.

La Corte di appello riconosce espressamente che l'attività di ricerca e selezione del personale e, in particolare, quella di valutazione del potenziale (consistente nella predizione del contributo fornibile da un dipendente in una posizione più elevata da quella occupata attualmente), affidata al P. dalla Regione Lombardia non rientrava tra quelle di pertinenza della professione di psicologo, ma poi perviene ad affermare che l'attività concretamente svolta dall'imputato, che era proprio quella di valutazione del potenziale, attraverso la tecnica dell'assessment center, rientrasse in quella propria dello psicologo, così dando rilievo non al contenuto dell'attività ma alla tecnica utilizzata (assessment center) di cui non si offre alcuna concreta definizione.

Non si è tenuto conto delle argomentazioni difensive, con le quali si sottolineava che la metodologia dell'assessment center (che si fonda sulla verifica delle potenzialità di sviluppo di una persona posta in situazioni di lavoro simili a quelle che incontrerebbe qualora venisse promossa o spostata ad altri incarichi) non comportava alcun giudizio introspettivo o psicologico sulla persona oggetto di valutazione. In concreto il P. si era limitato a verificare se i dipendenti della Regione evidenziavano, nelle situazioni provocate, ansia, aggressività, socievolezza, comunicatività, senza alcuna introspezione nelle cause profonde di tali reazioni.

Inoltre, non si è considerato che l'incarico all'imputato di effettuare una valutazione del potenziale dei dipendenti della Regione Lombardia fu affidato a un soggetto in possesso dei titoli e delle qualità necessarie per il suo svolgimento, avendo il P. conseguito la specializzazione in Psicanalisi della Relazione e svolto attività di collaborazione per più di 12 anni presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano.

Con un terzo subordinato motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non essendosi considerata l'unicità temporale e di spazio della condotta di falso posta in essere dall'imputato (consistente nella affermazione di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia) e il fatto che il conferimento dell'incarico prescindeva testualmente dal titolo accademico.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal motivo in punto di affermazione della responsabilità penale, va osservato che il ricorrente non è stato in grado di evidenziare alcun vizio logico o giuridico a carico della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha correttamente osservato che l'oggetto dell'accertamento giudiziale non implicava il verificare se l'incarico affidato al P. (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'assessment center) fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, ma lo stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo, e cioè avesse usato strumenti di indagine della psiche dei candidati riservati a detta professione.

Nella specie, pur riconoscendosi che l'attività di selezione del personale, anche attraverso la valutazione del potenziale, è libera, è stato accertato che in concreto il P. aveva compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, a norma della [L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1](#), atteso che l'imputato aveva osservato i candidati sotto i profili del controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché delle loro caratteristiche di socievolezza e di leadership.; il tutto, del resto, conformemente all'incarico affidatogli, che comportava testualmente la stesura di un "profilo psicologico individuale" e di una scheda di analisi del potenziale nella quale dovevano essere individuati 36 parametri di osservazione "derivanti dalla psicologia comportamentistica".

Non sembra dubbio che l'analisi di un "profilo psicologico" basato sull'applicazione della "psicologia comportamentistica" sia compito esclusivo dello psicologo.

Il ricorrente assume che il P. si era limitato a registrare obiettivamente le risposte dei dipendenti a determinate situazioni provocate, senza alcuna introspezione sulle cause profonde di tali reazioni.

Non è questo però ciò che hanno accertato i giudici di merito, i quali hanno avuto modo di precisare che le schede di analisi del potenziale effettivamente compilate dal P. evidenziavano che il medesimo, in perfetta osservanza dell'incarico, aveva per l'appunto provveduto alla stesura dei profili psicologici individuali (v. in particolare p. 11 della sentenza impugnata).

Inoltre, giustamente la Corte di appello ha evidenziato che l'incarico affidato al P. dalla Regione Lombardia si basava proprio sull'apprezzamento della sua specifica competenza di psicologo, attestata, contrariamente al vero, nella lettera di richiesta di conferimento dell'incarico e nel curriculum allegato.

Si rileva contraddittoriamente nel ricorso che il P., a prescindere dalla falsa attestazione circa la propria qualità di medico psicologo, era comunque in possesso di titoli che lo rendevano altamente qualificato per lo svolgimento dell'incarico; non considerandosi però che questi addotti titoli, riferentisi proprio alle sue esperienze di studi e di ricerca nel campo della psicologia, avrebbero dovuto essere considerato irrilevanti ove, come si assume, l'attività da svolgere avesse dovuto prescindere da specifiche competenze psicologiche, che il P. comunque non poteva esercitare.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato non merita dunque censura.

Posto che è stato accertato che egli svolse nel caso in esame attività riservate dalla legge agli psicologi e che non era abilitato alla professione, non avendo conseguito il titolo di psicologo mediante esame di Stato e non essendo conseguentemente iscritto al relativo albo, è appena il caso di precisare che l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato (v., tra le altre, Cass., sez. VI, u.p. 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., sez. VI, u.p. 7 marzo 1985, Lo Verso).

2. Quanto al trattamento sanzionatorio, sul punto la sentenza impugnata si è diffusamente espressa, osservandosi che il P. aveva conseguito l'incarico sulla base della falsa allegazione del conseguimento della laurea in medicina e aveva percepito un lauto compenso; per di più esponendo la Regione Lombardia all'azione risarcitoria promossa dai dipendenti giudicati non idonei.

La gravità del fatto e l'intensità del dolo apprezzata dai giudici di merito giustifica appieno la determinazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale.

3. Anche le doglianze circa la legittimazione delle parti civili appaiono infondate.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, è priva di rilievo la considerazione per cui il reato di cui all'[art. 348 c.p.](#) tutela l'interesse della pubblica amministrazione e che dunque soggetto passivo del reato possa essere solo lo Stato.

Ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria non conta chi sia soggetto passivo del reato ma chi da esso sia danneggiato, a norma dell'[art. 185 c.p.](#) In concreto, a ragione l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha, quale organo rappresentativo degli interessi degli iscritti, lamentato un danno dal reato commesso dal P., essendone derivata, in primo luogo, una lesione degli interessi patrimoniali dei medesimi, esposti alla concorrenza professionale di un soggetto non abilitato, e screditati nel loro status professionale a causa dell'attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza

tecniche previste dalla legge; in secondo luogo, una diretta lesione all'immagine dell'Ordine, che ha subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata (in questo senso, sia pure nel quadro di una giurisprudenza penale non consolidata, Cass., sez. VI, u.p. 1 giugno 1989, Monticelli, citata dalla sentenza impugnata, cui add. Cass., sez. VI, u.p. 30 gennaio 1998, Marazzi, e, per gli enti territoriali, Cass., sez. VI, 4 ottobre 2004, Aiello; per la giurisprudenza civile in tema di risarcibilità di danno non patrimoniale agli enti, v. tra le altre, sent. n. 11600/2002, 2367/2000, 12951/1992, 7642/1991).

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia che si erano costituiti parti civili nel procedimento penale, va osservato che non sussiste alcuna sovrapposibilità tra la causa di lavoro da loro esperita nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni derivanti dalla contestata procedura di selezione: le due azioni differiscono nel soggetto convenuto, nella causa petendi, e nel petitum. Nella causa esercitata davanti al giudice del lavoro, a quanto è dato desumere dagli atti, i dipendenti addebitavano alla Regione la responsabilità di una selezione sfavorevole effettuata attraverso procedure non regolari, in quanto colpevolmente affidate a un soggetto non abilitato, e chiedevano il relativo ristoro retributivo; nella presente, essi chiedono all'imputato il risarcimento, di natura non patrimoniale, derivante dalla sofferenza subita per essere stati esaminati da persona non idonea.

Non sussiste dunque all'evidenza un bis in idem e neppure la preclusione derivante dall'[art. 75 c.p.p.](#) 4. Al rigetto del ricorso consegue ex [art. 616 c.p.p.](#) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle parti civili comparse nel presente grado delle spese qui sostenute, che si stima equo liquidare, avuto riguardo alla natura della causa e alle questioni dedotte dall'imputato, quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in Euro 4.450, di cui Euro 4.000 per onorari e, quanto a S.M.P., in Euro 2.225, di cui Euro 2000 per onorari, oltre IVA e CPA sulla misura degli onorari.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili costituite le spese del grado, che si liquidano quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia in Euro 4.450 di cui Euro 4,000 per onorari e quanto a S.M.P. in Euro 2.225 di cui Euro 2000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006